

Legittimo il rito Fornero con lo stesso giudice per fase sommaria e opposizione

La **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n. 78 del 13 Maggio 2015**, ha ritenuto legittima la previsione, contenuta nella Legge n. 92/2012, circa la coincidenza, in materia di licenziamento, tra il giudice che ha emesso l'ordinanza che decide sul ricorso del lavoratore e quello avanti al quale presentare l'opposizione all'ordinanza stessa.

.....

La Consulta salva uno dei cardini del rito Fornero (che, come sappiamo, non si applicherà più al nuovo contratto a tutele crescenti ma che continueranno ad essere applicate per lungo tempo) e cioè "il fatto che entrambe le fasi di detto unico grado del giudizio possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò a vantaggio anche, e soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell'effetto anticipatorio (potenzialmente idoneo anche ad acquisire carattere definitivo) dell'ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più celere, tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte dal contenuto dell'ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa".

Nota: Nel 2012, nell'introdurre una nuova disciplina processuale delle controversie in tema di licenziamento, la Riforma Fornero ha praticamente sdoppiato il primo grado di giudizio in due fasi, di cui una sommaria e una di opposizione (è una fase eventuale, dato che è rimessa all'iniziativa della parte che non reputa corretta l'ordinanza conclusiva della fase sommaria). In particolare, la fase di opposizione di questa sorta di "procedimento bifasico" è regolata da norme specifiche diverse da quelle del rito speciale del lavoro ex art. 414 c.p.c, che sono quelle dettate per l'appunto dall'art. 1, commi 51-57 legge 92/2012.

Con la sentenza in commento, la Consulta salva di fatto la norma del rito Fornero (che, come sappiamo, non si applicherà più al nuovo contratto a tutele crescenti





ma che continueranno ad essere applicate per lungo tempo), laddove in materia di impugnazione dei licenziamenti , consente di fatto che a decidere la fase dell'opposizione all'ordinanza emessa nella prima fase semplificata possa lo stesso giudice, senza obbligo potenzialmente essere per quest'ultimo di astensione. Il che era stato visto come una violazione dell'imparzialità del giudice chiamato a decidere su un proprio provvedimento.

II fatto

La questione della legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Milano il quale era stato chiamato a pronunciarsi su un' istanza di ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4), c.p.c., "proposta nei confronti di un magistrato che, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della Legge 28 Giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), era stato designato a decidere sulla opposizione avverso l'ordinanza (di rigetto dell'impugnativa del licenziamento di una lavoratrice) da lui stesso emessa". In particolare il Tribunale di Milano sollevava, "premessane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione incidentale di legittimità dei predetti artt. 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., e 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, "nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione per l'organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art.1, comma 51 L.92/2012 che abbia pronunciato l'ordinanza ex art. 1, comma 49".

La decisione

La Consulta ha respinto la questione di legittimità.

La Corte in premessa ha tracciato le differenze e le similitudini della fase di opposizione in parola disciplinata dalla Riforma Fornero.

In proposito, ha precisato che mentre il rito ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), attivato su ricorso degli organismi locali, ha la funzione esclusiva di reprimere la condotta antisindacale del datore di lavoro (ed ha , quindi , una vocazione sanzionatoria e un ambito di cognizione correlativamente limitato) , il procedimento di opposizione disciplinato dalla Riforma Fornero ha , viceversa , ad oggetto un determinato rapporto di lavoro, in un giudizio che vede confrontarsi parti legate da un vincolo negoziale, con un ambito di cognizione ben più ampio , che può arrestarsi ad una prima fase di valutazione sommaria, ma suscettibile di evolversi nell'esame più approfondito che le parti richiedano nella successiva fase , appunto , della opposizione.





Il carattere peculiare del rito impugnatorio dei licenziamenti , ha proseguito la Corte , ridisegnato dal legislatore del 2012 , sta nell'articolazione in due fasi del giudizio di primo grado, laddove, "dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata [...] il procedimento si riespande , nella fase dell'opposizione , alla dimensione ordinaria della cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti".

Da ciò discende che la fase di opposizione non costituisce una revisione della fase precedente ma solo "una prosecuzione del giudizio di primo grado" e, quindi, non postula l'obbligo di astensione (del giudice che abbia pronunziato l'ordinanza opposta), previsto dall'art. 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ. con (tassativo) riferimento al magistrato che abbia conosciuto della controversia in altro (e non dunque, nel medesimo) grado del processo.

Nel merito, la Consulta ha pertanto respinto il sospetto di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, dichiarando che non sussiste nè la violazione dell'art. 3 Cost. (prospettata per l'asserita irragionevole disparità di trattamento della disciplina impugnata rispetto a quella del reclamo contro i provvedimenti cautelari di cui all'art. 669-terdecies c.p.c.: nel nostro caso, la seconda fase, eventuale, fase a cognizione piena non è una vera e propria impugnazione), né la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento alla imparzialità del giudice (più volte la Consulta ha escluso che il principio dell'imparzialità del giudice, cui è ispirata la disciplina dell'astensione, sia violato nel caso delle varie tipologie di procedimenti bifasici, non essendo applicabili le regole, in tema di incompatibilità relative al processo penale).

Insomma, nel caso di specie, la Consulta ha ravvisato un giudizio unico anche se contraddistinto da due fasi, in conformità, del resto, al diritto vivente ormai univocamente formatosi sulla questione.

In definitiva

I Giudici hanno osservato il fatto che le due fasi del medesimo grado di giudizio si svolgano davanti allo stesso giudice è coerente anche con il profilo della ragionevole durata del processo. Il lavoratore può così contare, con la previsione di una fase sommaria conclusa dall'ordinanza, su una più rapida tutela dei propri interessi.

